

Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

L'Aja, 5 ottobre 1961

Convenzione multilaterale che esenta dalla legalizzazione gli atti pubblici formati in uno degli Stati contraenti e che debbono essere prodotte in altro Stato contraente. In sostituzione della legalizzazione viene prevista l'apposizione dell'Apostille, conforme al modello allegato alla Convenzione stessa, da parte della competente autorità di ogni Stato: tale autorità è designata da ogni singolo Stato.

Per l'Italia, nel testo originario, la competenza per gli atti di stato civile era del Procuratore della Repubblica: a seguito del trasferimento delle competenze in materia di stato civile dai Tribunale alle Prefetture, anche la competenza in materia di apposizione dell'apostille è stata trasferita ai Prefetti. Questi erano già competenti per apporre l'apostille sugli atti amministrativi.

Provvedimento legislativo:	Legge 20 dicembre 1966, n. 1253
Data di entrata in vigore per l'Italia:	11 febbraio 1978
Stati aderenti:	Andorra - Antigua e Barbuda - Argentina - Armenia - Australia - Austria - Azerbaijan - Bahamas - Barbados - Belize - Bielorussia - Bosnia-Erzegovina - Botswana - Brunei - Bulgaria - Ceca - Cina (limitatamente alle regioni amministrative di Macao e Hong Kong) - Cipro - Colombia - Corea - Croazia - Danimarca - Dominica - Ecuador - El Salvador - Estonia - Fiji - Finlandia - Georgia - Giappone - Grecia - Grenada - Honduras - India - Islanda - Isole Cook - Isole Marshall - Israele - Kazakistan - Lesotho - Lettonia - Liberia - Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Macedonia - Malawi - Malta - Mauritius - Messico - Moldavia - Monaco - Montenegro - Namibia - Niue - Norvegia - Nuova Zelanda - Paesi Bassi - Panama - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Romania - Russia - Saint Kitts e Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent e Grenadines - Samoa - San Marino - Serbia - Seychelles - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Stati Uniti d'America - Sud Africa - Suriname - Svezia - Svizzera - Swaziland - Tonga - Trinidad e Tobago - Turchia - Ucraina - Ungheria - Venezuela

Articolo 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici formati sul territorio di uno Stato contraente e che debbono essere prodotti sul territorio di un altro Stato contraente.

Sono considerati, come atti pubblici, ai sensi della presente Convenzione:



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
www.anusca.it

- a) i documenti emanati da una autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni dello Stato, ivi compresi quelli emanati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

- a) ai documenti formati dagli agenti diplomatici o consolari;
- b) ai documenti amministrativi riferentisi direttamente ad una operazione commerciale doganale.

Articolo 2

Ciascuno degli Stati contraenti dispensa dalla legalizzazione gli atti ai quali si applica la presente Convenzione e che debbano essere prodotti sul suo territorio. La legalizzazione ai sensi della presente Convenzione si riferisce solamente alla formalità con la quale gli agenti diplomatici o consolari del Paese sul territorio del quale l'atto deve essere prodotto attestano la veridicità della firma, la qualità nella quale il firmatario dell'atto ha agito, e se del caso, l'identità del sigillo o timbro di cui tale atto è munito.

Articolo 3

La sola formalità che possa essere richiesta per attestare la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del sigillo o timbro di cui questo atto è munito, è l'apposizione dell'apostille definita all'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato emanante il documento.

Tuttavia la formalità menzionata al comma precedente non può essere pretesa allorché sia le leggi, i regolamenti o gli usi in vigore nello Stato dove l'atto è prodotto, sia un Accordo tra due o più Stati contraenti la escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione.



Articolo 4

L'apostille prevista dall'articolo 3, comma primo, è apposta sullo stesso atto o su una aggiunta; essa deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia essa può essere redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono egualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo "*Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)*" dovrà essere menzionato in lingua francese.

Articolo 5

L'apostille è rilasciata su richiesta del firmatario o di chiunque presenti l'atto.

Debitamente compilata, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e, secondo il caso l'identità del sigillo o timbro di cui tale atto è munito.

La firma, il sigillo o timbro che figurano sull'apostille sono dispensati da ogni attestazione.

Articolo 6

Ogni Stato contraente designerà le autorità abilitate, alle quali è attribuita competenza per rilasciare l'apostille prevista all'articolo 3, comma primo.

Esso notificherà questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichiarazione d'estensione. Esso notificherà anche ogni modifica nella designazione di queste autorità.

Articolo 7

Ogni autorità designata ai sensi dell'articolo 6, deve tenere un registro o uno schedario in cui annota le apostille rilasciate specificando:

- a) il numero d'ordine e la data dell'apostille;
- b) il nome del firmatario dell'atto pubblico e la qualità nella quale ha agito, o, per gli atti non sottoscritti, l'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il timbro.



A richiesta degli interessati l'autorità che ha rilasciato l'apostille è tenuta a verificare se i dati riportati sull'apostille corrispondono a quelli contenuti nel registro o nello schedario.

Articolo 8

Quando esiste tra due o più Stati contraenti un Trattato, una Convenzione o un Accordo, contenenti disposizioni che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o del timbro a certe formalità, la presente Convenzione si applica solo se le suddette formalità sono più rigorose di quella prevista agli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Ogni Stato contraente prenderà le misure necessarie per evitare che o propri agenti diplomatici o consolari non procedano a legalizzazioni nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

